

Schema di contratto

COMUNE DI SILIQUA

Provincia del Sud Sardegna

Rep. n.

del

C O N T R A T T O

RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE GLOBALE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI DI VIA MANZONI 3 IN SILIQUA.

L'anno duemilaventidue il giorno del mese di nell'edificio comunale e nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me , Segretario del Comune, abilitato per legge a ricevere il presente atto si sono presentati i sigg.:

1) nato a il , responsabile del settore amministrativo e servizi alla persona del Comune di Siliqua, domiciliato per la carica presso il Municipio, il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune da lui rappresentato e in virtù dei poteri conferiti allo stesso dagli artt. 107 e 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n° 267, e dal Sindaco con provvedimento n. del - C.F. 80005610920 (di seguito denominato Ente concedente);

2) , nato a il , residente in , Via , , rappresentante legale della con sede in – via , codice fiscale (di seguito denominato concessionario).

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica nonché, della qualifica e poteri del primo, io Ufficiale rogante sono personalmente certo, dichiarano di rinunciare, col mio consenso, all'assistenza di testimoni.

PREMESSO CHE:

- Con determinazione del responsabile del settore amministrativo e servizi alla persona n. del , sono state attivate le procedure per la selezione del contraente mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs.50/2016 per la concessione del pubblico servizio "Comunità alloggio per anziani", di cui all'art. 164 del citato D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del medesimo D. Lgs. 1

che a seguito dell'espletamento della gara, il responsabile del settore amministrativo e servizi alla persona ha disposto con determinazione n° reg. gen. del , l'aggiudicazione della concessione del servizio di che trattasi alla

, che ha presentato la seguente offerta economica:

- importo del canone annuo di concessione: € (euro);
- che sono state effettuate le opportune verifiche sui requisiti e gli adempimenti necessari per la stipula del contratto;

dato atto che questa stazione appaltante ha verificato la regolarità contributiva della suddetta , come risulta dal D.U.R.C. protocollo n. per le posizioni INPS e INAIL;

Vista la deliberazione del C.C. n. 23 del 28.9.2020 "Atto di indirizzo e linee guida per affidamento in concessione della gestione globale della struttura residenziale per anziani di via Manzoni. Approvazione".

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare la concessione di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

L'Ente concedente affida, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di consegna della struttura _____ alla _____ come sopra rappresentata, che accetta, la concessione del pubblico servizio "Comunità alloggio per anziani" di via Manzoni 3 a Siliqua.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo allegati, ma che i comparenti mi dichiarano di conoscere in modo completo, i sotto elencati documenti che, sottoscritti su supporto cartaceo dalle parti in ogni foglio, in segno di piena, totale e incondizionata accettazione, vengono depositati presso l'Ufficio del segretario comunale del Committente:-----

- copia conforme all'originale del documento "Offerta economica" registrata al protocollo generale del Comune in data _____ al n. _____ – presentata dal Concessionario in sede di gara, costituita da n. ____ pagine; -----

- copia conforme del documento "Offerta tecnica" registrata al protocollo generale del Comune in data _____ al n. _____ – presentata dal concessionario in sede di gara, costituita da n. (_____) pagine; -----

----- -

- La polizza fideiussoria a garanzia degli adempimenti contrattuali di cui all'articolo dieci del presente contratto. -----

- il capitolato speciale e i suoi allegati.

Art. 2

L'importo del canone di concessione annuo a carico del concessionario è stabilito € _____ (euro _____). Tale canone dovrà essere versato annualmente, per tutta la durata del contratto in unica soluzione. La prima rata del canone dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data del presente contratto e per le annualità successive alla stessa data.

Il concessionario si impegna a praticare una retta mensile a carico degli utenti della struttura dell'importo massimo di € _____ (euro _____).

Il concessionario riserva almeno due posti della comunità alloggio per anziani residenti nel Comune di Siliqua, da inserire su proposta del Servizio sociale del Comune di Siliqua. La retta per i suddetti utenti sarà ridotta del 40% rispetto alla retta intera sopra indicata.

Art. 3

Il concessionario si impegna ad osservare in modo pieno, assoluto e inscindibile le condizioni e delle modalità risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto, del capitolato speciale e dell'offerta tecnica descrittiva prodotta in sede di gara, sottoscritti dal concessionario, allegati al presente contratto a farne parte integrante e sostanziale del presente.

Art. 4

Nell'esecuzione del contratto, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nel CCNL del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso. Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente il

trattamento economico secondo le vigenti norme in materia previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica nei riguardi dei propri lavoratori. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali oppure di mancata applicazione dei minimi stipendiali contrattuali, accertata dall'Ente Appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione comunale, comunicherà al concessionario e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata. Sarà obbligo del concessionario adottare nell'esecuzione del contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone comunque addette al servizio e dei terzi. Ogni e qualsiasi responsabilità ricadrà pertanto sul concessionario, restando salvo da ogni responsabilità l'Ente concedente, nonché il personale preposto al coordinamento ed alla sorveglianza. Il concessionario è tenuto a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione e protezione.

Art. 5

L'ente concedente viene esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in merito a danni alle persone o alle cose. Il concessionario risponderà in proprio dei danni che dovesse eventualmente recare a terzi nello svolgimento dei servizi affidati. Resta, inoltre, escluso ogni rapporto diretto di lavoro tra l'Ente concedente e le persone impiegate per la realizzazione dei servizi.

Art. 6

L'ente concedente affida in comodato gratuito tutti gli arredi ed attrezzature contenuti nella struttura di cui al precedente articolo 1. Al momento della consegna della suddetta struttura sarà stilato un verbale di consegna nel quale saranno elencati gli arredi e le attrezzature cedute in comodato e il loro stato d'uso. Il concessionario dovrà, a fine concessione, restituire le strutture e le attrezzature affidategli in comodato e risponderà di eventuali danni agli stessi qualora siano da imputarsi a mancanza di normale e diligente manutenzione e custodia.

Art. 7

L'Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali si riserva di provvedere con le modalità previste dal capitolato d'appalto.

Art. 8

E' fatto divieto assoluto di cessione del presente contratto, a terzi, pena la risoluzione del contratto stesso. Il subappalto è consentito, per i servizi di mensa, lavanderia/guardaroba, logistici e tecnici previa preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale. Anche in questi casi la responsabilità rimane in capo al Concessionario che risponderà in via esclusiva della qualità dei servizi prestati e degli obblighi contrattuali assunti.

Art. 9

Il concessionario potrà chiedere la risoluzione del contratto, che avverrà previo consenso del Comune, nel caso in cui la struttura operi con un numero di ospiti inferiore al 50% della capienza massima per almeno sei mesi e non vi siano persone iscritte nelle liste d'attesa. In caso di risoluzione del contratto nei casi

previsti dal capitolato speciale, sarà comunque a carico del concessionario provvedere alla sistemazione degli ospiti in altre strutture adeguate.

Art. 10

Il concessionario ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia fideiussoria definitiva, come previsto all'art. 9 del capitolato, dell'importo di € (euro), pari al % dell'importo contrattuale, ridotta ai sensi articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria n. in data emessa dalla a garanzia della corretta esecuzione del servizio oggetto della concessione. Resta salvo, per l'amministrazione, l'esperimento di ogni azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. Il concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 11

Per ogni controversia derivante dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Cagliari. E' esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato

Art. 12

Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata (bolli, imposte, tasse, diritti di Segreteria ecc.) sono a totale carico del concessionario.

Art. 13

Agli effetti del presente contratto il concessionario elegge domicilio legale presso la Segreteria del Comune di Siliqua.

Art. 14

Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile, la legislazione e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15

Il concessionario, da me preventivamente ammonito, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12.3.1999 n. 68.

Art. 16

Il Comune di Siliqua, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e Regolamento (UE) n. 2016/679, informa il concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 17

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente del Committente approvato dalla Giunta comunale con atto n. 113 del 30.12.2013, pubblicato sul sito www.comune.siliqua.ca.it nella sezione "Amministrazione trasparente -

Disposizioni generali – Atti generali – Codice comportamentale dei dipendenti comunali”. A tal fine si dà atto che il Concessionario ha ricevuto dal Committente, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso e del Codice di comportamento interno per una loro più completa e piena conoscenza.

Il concessionario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice dei Comune di Siliqua sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. -----

Si dà atto inoltre che il Concessionario ha sottoscritto il patto di integrità secondo lo schema approvato dalla Giunta comunale con atto n. 54 del 6.8.2015. -----

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il Committente, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei citati dipendenti con il Committente.

Art. 18

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 19

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale ho personalmente dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e mi esimono dalla lettura degli allegati dei quali dichiarano di aver preso visione e confermano l'esattezza. Io sottoscritto Segretario Comunale Ufficiale Rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. F) del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. -----

Il presente atto formato e stipulato in modalità elettronica è stato redatto da persona di mia fiducia su _____ pagine a video fin qui.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Committente:

Il Concessionario:

Il Segretario comunale Ufficiale rogante: